



COPIA

**COMUNE DI PONZA
PROVINCIA DI LATINA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 181

Del 07.12.2023

Oggetto: Proroga autorizzazione allo scavalco d'eccedenza presso il Comune di Ponza ai sensi dell'art. 1 c.557 L.311/04 – Dott. Pasquale Sarao

L'anno Duemila ventitré il giorno sette del mese di dicembre alle ore 18.37 nella Casa Comunale convocata dal Sindaco, in modalità mista, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
FRANCESCO AMBROSINO <i>Sindaco</i>	X	
GIUSEPPE FEOLA <i>Assessore e Vice-Sindaco</i>	X	
MARIA CLAUDIA SANDOLO <i>Assessore</i>		X
GIUSEPPE MAZZELLA <i>Assessore</i>	X	
GIUSEPPINA AVERSANO <i>Assessore</i>	X	
TOTALE	4	1

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Vincenzina Marra che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto il legale numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art 1 comma 557 della Legge 311/2004 prevede che "1. *I Comuni con popolazione inferiore ai ((25.000)) abitanti, i Consorzi tra gli enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza*";

Considerato che il Comune di Ponza, con nota del Sindaco prot. 13388 del 02.11.2022, ha chiesto al Comune di Minturno il rilascio dell'autorizzazione per poter conferire incarico temporaneo retribuito - c.d. scavalco - ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 e art.53 - commi da 7 a 10 - del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., al Dott. Pasquale Sarao, dipendente a tempo pieno e indeterminato di detta Amministrazione, Istruttore Direttivo (ex Categoria D/D7 del precedente CCNL Funzioni Locali) per n. 12 ore settimanali, al di fuori dell'orario di lavoro per un periodo di anni 1 (uno);

Richiamati:

- La nota prot. 13820 del 03/11/2022 con la quale il Comune di Minturno ha comunicato il nulla osta favorevole all'acquisizione da parte del Dott. Pasquale Sarao da parte del Comune di Ponza;
- la D.G.C. n. 210 del 25/11/2022 con la quale è stata autorizzata l'acquisizione del Dott. Pasquale Sarao da parte del Comune di Ponza;
- la nota protocollo n. 15647 del 03.11.2023 del Sindaco del Comune di Ponza con la quale ha richiesto la proroga di autorizzazione all'impiego del dipendente Dott. Pasquale Sarao per 12 ore settimanali, al di fuori dell'orario di lavoro, per almeno ulteriori dodici mesi;

Atteso che le citate previsioni normative, in linea con i principi generali del D.lgs. n. 165/2001, mirano essenzialmente a razionalizzare le risorse finanziarie e umane nel pubblico impiego mediante la flessibilità organizzativa del lavoro. Il dipendente nello specifico continua a svolgere un rapporto di lavoro stabile e a tempo pieno, reso su più Enti;

Vista la manifestazione di disponibilità per un altro anno in tal senso del Sindaco del Comune di Minturno, acquisita agli atti con prot. n. 17205 del 06.12.2023;

Richiamati:

- la previsione di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che dispone "*I comuni con popolazione inferiore ai ((25.000 abitanti) (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza*";
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma I, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così ci si esprime: "L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interi e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro", anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.lgs. 267/2000;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004;

- le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs n. 165/2001 in base al quale "*gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ...salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali*";
- il parere 23/2009 della Corte dei conti, sez. controllo per la Lombardia che conferma la vigenza della normativa suddetta precisando che l'attività lavorativa prestata presso un altro Ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza;

Considerato che la convenzione definisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria a scavalco in due Enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro per le 36 ore o più (sino a 48 ore settimanali), in parte nell'Ente da cui dipende per il rapporto principale ed in parte nell'Ente a scavalco. Il comma 3 del succitato art. 14, inoltre, precisa che la convenzione deve disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione fra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci ed ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

Considerato che qualora l'utilizzazione di personale, attraverso la disposizione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, da parte dell'altro Ente avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza dal lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva (in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale; periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti; ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate);

Tenuto conto che, quindi, l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 25.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore c per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

Dato atto che il dipendente interessato ha dichiarato la propria disponibilità all'espletamento di lavoro congiunto;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 ;

Ritenuta la propria competenza;

Visti:

- la Legge 311/2004
- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il vigente Statuto comunale;

Con votazione unanime favorevole, espressa nei modi e forme di legge

DELIBERA

Richiamate le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. Di Prorogare, (come da autorizzazione del Comune di Minturno e al di fuori dell'orario di servizio di 36 ore settimanali prestate presso lo stesso comune) ex art. 53 D.Lgs. 165/2001, la prestazione di attività lavorativa aggiuntiva subordinata temporanea in favore del Comune di Ponza, in conformità, dell'art. 1 - comma 557- della legge n. 311/2004, per n. 12 ore settimanali a decorrere dal 07/12/2023 e per la durata di

dodici mesi del dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Minturno Dott. Pasquale Sarao, cat. D/D7 prorogando di fatto la scadenza temporale originariamente prevista nella Convenzione sottoscritta tra il Comune di Minturno ed il Comune di Ponza;

2. Dare Atto che la spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva prestata presso il Comune di Ponza, sarà a carico del Comune medesimo nella misura del trattamento economico orario previsto dal CCNL degli EE.LL. per la Cat. D Pos. econ. D7;

3. Di Trasmettere la presente Deliberazione al Comune di Minturno ed al dipendente Dott. Pasquale Sarao.

4. Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000.

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole.**


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Vincenzina Marra



-per la regolarità contabile: **Parere favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Francesco Ambrosino

Si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto



Il Presidente	Vice Segretario Comunale
f.to Francesco Ambrosino	f.to Dott.ssa Vincenzina Marra

La sottoscritta Vice Segretario Comunale Dott.ssa Vincenzina Marra, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è:

- Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000.
- Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Vice Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Vincenzina Marra



Il sottoscritto addetto alla pubblicazione, visto gli atti d'ufficio attesta che:

- la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n°267/2000, è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale il giorno 27/12/2023 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.124).

L'addetto alla pubblicazione
Dott. Alfredo Tricoli

